



COMUNE DI PIANEZZA

**Citta' Metropolitana di Torino
Settore Affari Generali
Piazza Leumann, 1 10044 Pianezza**

RELAZIONE TECNICA

REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.e i.)

INTRODUZIONE GENERALE

Il "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali" del commissionario Straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli in data 7 agosto 2014 auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, nella consapevolezza che queste non sempre rispondono a criteri di efficacia e di maggiore imprenditorialità dell'azione.

A tal fine la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) aveva imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali dovevano avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si doveva ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultassero composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 3 del 24/04/2015, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 12 del 30.04.2015.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.e i. disponeva all'art. 24 la revisione straordinaria delle società partecipate, da effettuarsi per il primo anno entro il 30/09/2017 quale aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della legge 190/2014; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017 è stata approvata la suddetta ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016.

Il risultato di tale analisi ha messo in evidenza alcune criticità in merito al numero di società indirettamente partecipate dall'Ente, anche se purtroppo l'esigua partecipazione, detenuta indirettamente dal Comune non ha consentito di influire sulle decisioni delle società capogruppo. In ogni caso il Comune di Pianezza ha espresso le proprie considerazioni auspicando che le società capogruppo, nella gestione dei propri piani industriali prevedano forme di aggregazione per tutte quelle società che svolgono attività analoghe a quelle di altre società, nell'ottica del contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 comma 2 lettere c), f) e g).

A partire dall'esercizio successivo alla revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i

presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, attraverso piani di razionalizzazione corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ove, vengano meno i requisiti necessari per il loro mantenimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.e i., che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- a) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 1) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di

amministratori superiore a quello dei dipendenti;

b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (fino alla rilevazione da effettuare entro il 31/12/2019 il fatturato è ridotto a 500.000,00 euro);

d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T. U. S.P..

Alla luce di quanto disposto dal T.U.S.P., si procede pertanto alla revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente, al fine di verificare la legittimità del loro mantenimento e in secondo luogo, qualora se ne ravvisassero i presupposti, le eventuali azioni di razionalizzazione che l'Ente intende attivare.

Si elencano di seguito le partecipazioni dirette e indirette che sono state mantenute in ottemperanza alle disposizioni del T. U. S. P..

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie dirette

Le partecipazioni dirette dell'Ente sono le seguenti:

- CIDIU S.p.A quota di partecipazione pari al 1,827% del capitale sociale complessivo;
- SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. quota di partecipazione pari allo 0,00021% del capitale sociale complessivo;
- ZONA OVEST DI TORINO S.r.l. quota di partecipazione pari al 4,98% del capitale sociale complessivo.

2. Le partecipazioni indirette

La ricognizione richiesta per il piano di razionalizzazione in esame non si limita, tuttavia, a prendere in considerazione le partecipazioni dirette, ma si estende a quella rete di partecipazioni indirette che spesso sono state sottratte al controllo e conoscenza delle stesse amministrazioni.

Le stesse non implicano, solitamente, oneri diretti ma sono, piuttosto, un appesantimento del sistema e certamente fattori di diseconomicità del suo funzionamento.

Il Comune, pertanto, a seguito della partecipazione in SMAT SPA detiene le partecipazioni indirette nelle seguenti società:

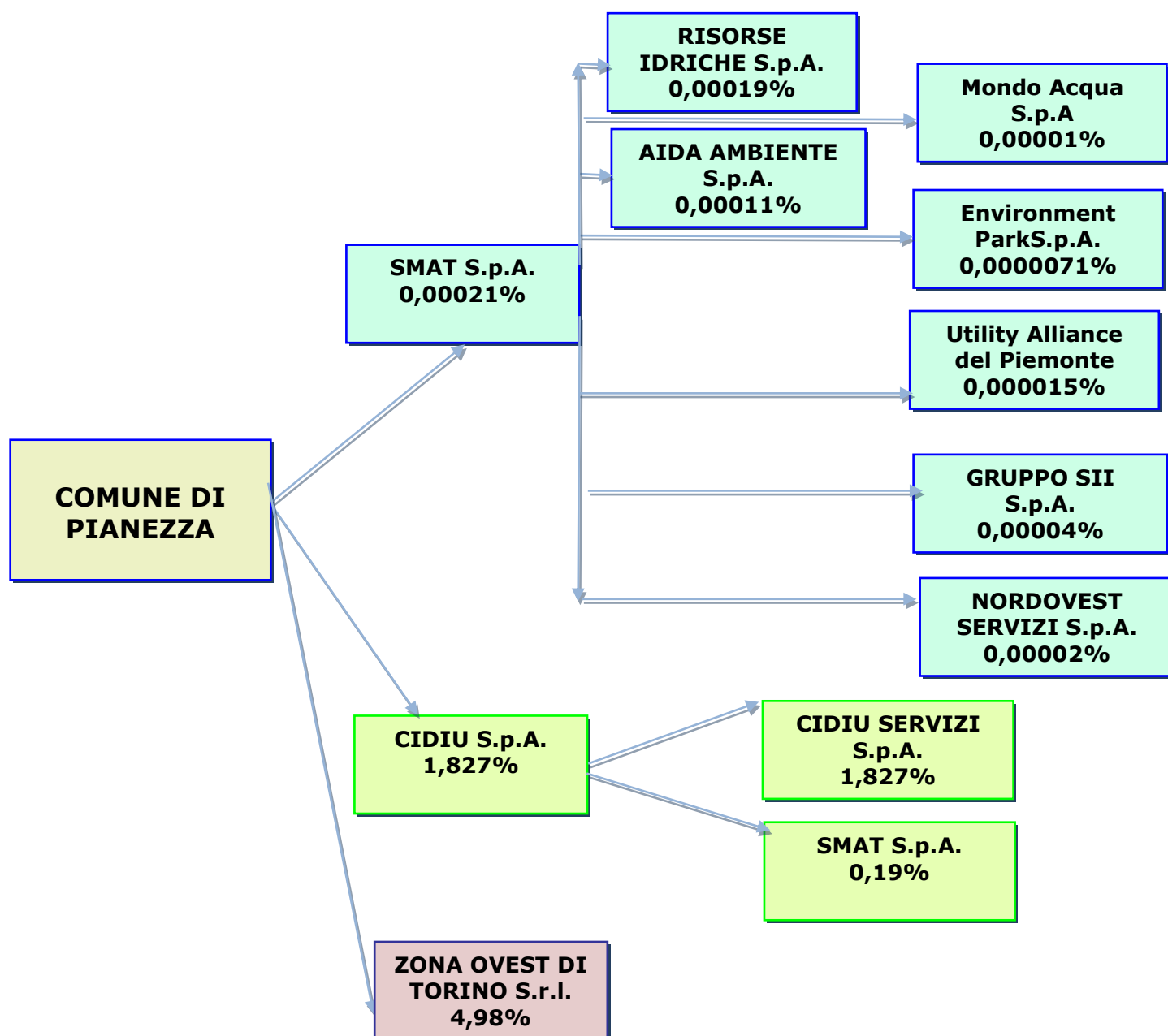
- Risorse Idriche Spa quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00019 %;
- Aida Ambiente S.r.l. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00011%;

- Nord Ovest Servizi S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00002%;
- Mondo Acqua S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00001%;
- Environment Park S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000071%;
- Servizio Idrico integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00004%;
- Utility Alliance del Piemonte – Acque del Piemonte – Torino quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00015%

Inoltre la partecipazione alla società CIDIU spa comporta le seguenti partecipazioni indirette a:

- Cidiu Servizi quota di partecipazione indiretta detenuta: 1,827%;
- Smat S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,19%.

Il seguente schema riassume in modo visivamente immediato quanto indicato in precedenza:



IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La revisione periodica delle società e delle partecipazioni societarie, consente di monitorare l'operato delle stesse nel proseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa e di recupero dell'efficienza dei servizi forniti dalle società pubbliche.

Il testo unico individua in modo analitico i criteri da perseguire per contenere i costi imponendo il mantenimento di quelle partecipazioni in società necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. Tali società, tuttavia, devono essere improntate a requisiti organizzativi e di funzionamento efficienti ed economici, eliminando sovrastrutture, snellendo organi amministrativi e di controllo anche con l'eventuale riduzione delle remunerazioni e costi degli stessi.

La verifica periodica effettuata ogni anno, consente di monitorare gli eventuali risultati ottenuti con la revisione straordinaria e di controllare che le società a partecipazione pubblica sia diretta che indiretta attivino procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi ovvero, processi di riorganizzazione aziendali, tendenti a ridurre le spese generali di funzionamento e a recuperare produttività e operatività.

Con la presente ricognizione periodica, al fine di una maggior chiarezza vengono nuovamente riportate le principali caratteristiche di carattere giuridico ed economico di ogni singola società partecipata.

Per ognuna di esse si delineano le proposte di mantenimento, di accorpamento o di dismissione in relazione ai criteri guida indicati Testo Unico Società Partecipate, D.Lgs. 175/2016 e s.m.e i, sulla base altresì di quanto già individuato con la revisione straordinaria.

Come per il precedente esercizio, i provvedimenti ricognizione interesseranno tutte le partecipazioni dirette, controllate o non controllate; per le società partecipate indirettamente, saranno sottoposte a ricognizione solo se possedute per il tramite di una società o organismo sottoposto a controllo, come definito all'art. 2 del Testo Unico Società Partecipate.

Nonostante ciò, in linea con quanto già espresso con la ricognizione straordinaria, le proposte di accorpamento o di messa liquidazione che riguardano partecipazioni di minima entità detenute indirettamente, risultano spesso rimanere inascoltate dalla relativa società capogruppo.

Ciononostante si ritiene opportuno non venir meno a quella autonomia di giudizio e agli obblighi di segnalazione che non possono essere subordinati alla maggiore o minore entità della partecipazione.

SMAT S.p.A. – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

**COMUNE DI
PIANEZZA**

**SMAT S.p.A.
0,00021%**

Il 1° aprile 2001, dal conferimento dell'Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e dell'Azienda Po Sangone, nasce la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT).

Da quella data SMAT si impegna a perfezionare il programma di gestione integrata delle risorse idriche come previsto dalla Legge 36/94 e a partire dal 2004, insieme con la Società ACEA di Pinerolo, ottiene da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Torinese (ATO 3) l'affidamento della gestione di tutto il ciclo dell'acqua sul territorio dell'ATO 3 svolgendo il ruolo di gestore unico "in house" del servizio idrico integrato.

Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2010 ha raggiunto 286 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

Ragioni del mantenimento e azioni di razionalizzazione

Con la presente rilevazione, come già nell'esercizio precedente, occorre tener conto che, la società SMAT S.p.A. ha confermato, con comunicazione ns. protocollo n. 24305 in data 09/11/2021, che ai sensi dell'art 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, rimane esclusa dall'applicazione del decreto in oggetto, avendo adottato entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentari; pertanto, permanendo tale situazione, i dati della stessa e delle sue partecipate indirette, non formeranno oggetto di revisione periodica pur registrando la stessa nell'ambito del prospetto di rilevazione formulato in conformità alle schede ministeriali e della Corte dei Conti.

C.I.D.I.U. S.p.A. Centro Intercomunale Di Igiene Urbana S.p.A.

**COMUNE DI
PIANEZZA**

**CIDIU S.p.A.
1,827%**

CIDIU S.p.A. è un'azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero di energia, anche attraverso aziende controllate. Il territorio servito, ad ovest del capoluogo piemontese, comprende i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Rosta, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, San Gillio, Trana, Valgioie, Venaria Reale e Villarbasse, per una popolazione di circa 260.000 residenti.

La società CIDIU S.p.A. ha iniziato a operare dal 1° luglio 2003, essendo nata dalla trasformazione del Consorzio CIDIU, che ha trasferito alla Società per Azioni l'intero complesso aziendale completo di tutte le immobilizzazioni, personale, organizzazione aziendale, autorizzazioni e concessioni di legge. La società CIDIU SpA è subentrata al Consorzio in tutti i rapporti giuridici con altri soggetti.

Successivamente, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, è stata suddivisa la proprietà degli impianti dalla gestione del servizio e la società CIDIU Spa ha effettuato, al termine dell'esercizio 2008, la cessione di ramo d'azienda e attivazione della società dei servizi "in house" a CIDIU Servizi Spa, proprio per la gestione del servizio stesso.

Già a partire dall'esercizio 2018 si è reso necessario un riassetto societario conseguente all'imminente scadere dell'affidamento servizio di gestione dei rifiuti urbani ad aprile del 2021.

Difatti la gestione del servizio di igiene urbana può essere affidata direttamente dalle amministrazioni aggiudicatrici iscritte nell'elenco di cui all'art. 192 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in favore di proprie società *in house*.

Il regime dell'*in house providing* è disciplinato dall'art. 5 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; inoltre al c.d. *in house* di tipo tradizionale, dalle direttive UE e dall'art. 5 del codice di contratti pubblici sono ricavabili altre forme di *in house*, tra cui il c.d. "*in house pluripartecipato*" che si caratterizza per la presenza di più amministrazioni.

Pertanto:

- la società partecipata deve avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- nella società partecipata deve sussistere l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge (art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

L'ANAC al paragrafo 6 delle Linee guida n. 7/2017 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016", ha illustrato le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Per tale ragione l'Assemblea ordinaria della Società Cidiu S.p.A. in data 5 novembre 2018 aveva dato preciso mandato agli Amministratori della Società di avviare l'*iter* per ottenere nuovamente

dall'ente di governo l'affidamento *in house* del servizio in questione e successivamente l'Assemblea ordinaria della Società Cidiu S.p.A. in data 14 maggio 2019 aveva deliberato che il servizio di gestione dei rifiuti in questione dovesse essere svolto dalla stessa società Cidiu S.p.A..

È stato quindi necessario provvedere a modificare il testo dello Statuto della Società CIDIU S.p.A., al fine di migliorare la sua aderenza alle previsioni normative secondo l'interpretazione della giurisprudenza comunitaria e nazionale, in particolare con riferimento ai punti a) e b) dell'art 5, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 cioè alle modalità di esercizio del “*controllo analogo congiunto*” dei soci sulla società.

Tali modifiche, in particolare, hanno consentito alla società:

- costruire una struttura logica verificabile del “*controllo analogo congiunto*” attraverso i necessari opportuni meccanismi giuridici ed organizzativo-procedurali;
- far coincidere i momenti di “esercizio” del controllo analogo congiunto con i punti di snodo della *governance* societaria, in modo da dare concretezza ed efficacia effettiva al controllo medesimo;
- potenziare nello Statuto i necessari elementi dai quali possa emergere l'esistenza di “poteri di controllo, ingerenza e condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario”;
- prevedere modalità di nomina dell'Organo Amministrativo adeguate ad assicurare che: “*gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti*”.

Ragioni del mantenimento e azioni di razionalizzazione

Alla luce di quanto sopra riportato, a far data dal primo gennaio 2021, la società Cidiu Spa ha iniziato a svolgere direttamente il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della propria area di bacino. Rimangono in capo alla società Cidiu Servizi S.p.A. gli impianti di smaltimento, con un'inversione di ruoli resasi necessaria, per poter procedere all'affidamento *in house* pluripartecipato. Malgrado questo le società svolgono ad oggi ruoli distinti di gestione degli impianti e di raccolta rifiuti per i quali se ne ritiene giustificato il mantenimento.

Alle stesse conclusioni non pare possa addivenirsi in relazione alla partecipazione societaria detenuta indirettamente, nella società SMAT Spa avente per oggetto la gestione del ciclo integrato delle acque, per la quale si ritiene che possa rientrare nei disposti contenuti all'art. 20 comma 2 lettere c), f) e g. in materia di svolgimento di funzioni analoghe, accorpamento e contenimento dei costi di funzionamento.

Zona Ovest di Torino S.r.l.

**COMUNE DI
PIANEZZA**

**ZONA OVEST DI
TORINO S.r.l.
4,98%**

La Società è a capitale interamente pubblico versato al 100% dagli undici Comuni promotori del Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino (Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Grugliasco, Druento, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse). Si prefigge di gestire le iniziative e i progetti promossi dal Patto e di avviare nuove attività inerenti gli obiettivi e gli assi di sviluppo previsti nel Protocollo d'intesa sottoscritto ad Alpignano nel 1999 e nel Patto Territoriale sottoscritto nel dicembre 1999 a Venaria Reale. Enti locali e rappresentanti delle parti sociali ed economiche collaborano per la promozione di uno sviluppo locale e integrato. Il Comune di Pianezza con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/03/2001 ha approvato lo statuto della Società.

Ragioni del mantenimento e azioni di razionalizzazione

La società sin dalla sua istituzione ha svolto un compito teso allo sviluppo economico e alla promozione del territorio utilizzando le risorse messe a disposizione del Ministero dell'Economia per i patti territoriali.

Queste, tuttavia, sono andate grandemente scemando nel corso degli anni e la necessità di dare impulso alla società per accrescerne il ruolo di sostegno e sviluppo del territorio, con compito di cogliere opportunità e finanziamenti derivanti dall'Unione Europea o da altri Enti, appare, nella perdurante situazione di crisi economica del territorio, di tutta evidenza.

Solo tale condizione può giustificare la persistenza della società ed escludere l'alternativa di un processo di riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, come richiesto dall'art. 20, comma 2, lett f) del D.Lgs. 175/2016.

Difatti per effetto sia dell'evoluzione dell'attività condotta dalla società Zona Ovest di Torino srl dalla sua costituzione ad oggi nonché dell'affermazione di alcuni principi comunitari in materia di affidamenti cosiddetti "in house", e non di meno per effetto degli art.li 5 e 192 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.e i., e del T.U.S.P. i Comuni partecipanti hanno adottato approvato una revisione dello statuto e della convenzione della società in argomento al fine di tener conto del nuovo quadro normativo che disciplina le società pubbliche.

In data 13 luglio 2017 l'Assemblea della Società ha proposto alcune modifiche che sono state recepite dai comuni membri come di seguito evidenziate:

- controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi da parte dei Comuni soci sulla società, mediante l'inserimento di una clausola autorizzativa rispetto agli atti degli amministratori (art. 5 comma 5 della convenzione) determinando un rafforzamento della funzione di indirizzo e controllo che i Comuni possono esercitare sull'attività della società;
- esclusione alla partecipazione di soggetti privati assegnando alla società un carattere squisitamente pubblico (art. 7 dello Statuto);

- scadenza della società posticipata al 2030 ritenendo che le attività e progetti attualmente in atto richiedano un lasso di tempo più ampio per l'effettiva realizzazione.

Si fa presente inoltre che il T.U.S.P. all'art. 26 comma 7 fa salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

Già dal 2018, i Sindaci dei Comuni soci, avevano riflettuto sul futuro della società alla luce degli ultimi orientamenti del D.Lgs. 175/2016, poiché a partire dal primo gennaio 2020 la stessa sarebbe rientrata fra quelle da alienare entro il 31/12 del medesimo esercizio secondo quanto previsto all'art. 20, comma 2 lettera d), per soglia di fatturato al di sotto del milione di euro.

Dopo un difficile percorso, in data 22/06/2020 i soci deliberavano di attuare la razionalizzazione di Zona Ovest di Torino S.r.l. mediante cessione del ramo di azienda dalla vocazione "ambientale" ad altra società pubblica, Cidiu S.p.a., esercente attività caratteristica coerente con quella del ramo ceduto, e la conseguente messa in liquidazione della cedente.

Successivamente, con atto 168/CSR del 24/9/2020 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, ha raggiunto l'intesa su uno schema di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (allo stato in attesa di emanazione e pubblicazione) attuativo dell'art. 28, comma 3, del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, recante i criteri per la ripartizione ed il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto territoriale imprenditoriale, anche mediante sperimentazione di progetti innovativi a supporto delle imprese.

Tale innovato quadro normativo ha consentito ai comuni soci, che hanno assunto atti di revoca delle precedenti deliberazioni, di mantenere la Società Zona Ovest di Torino S.r.l. in quanto il proseguimento dell'attività connessa ai patti territoriali rende nuovamente efficace la deroga dell'art. 26 comma 7 del Tusp, che esenta la partecipazione in Zona Ovest di Torino S.r.l. dagli obblighi di razionalizzazione.

Il decreto datato 30 novembre 2020 è poi stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 19 del 25/01/2021.

Pertanto, la suddetta società non è ad oggi oggetto di razionalizzazione.

Il responsabile del Settore Affari Generali

F
.
t
o

D